



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 182/14/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RADIO CENTRO SUONO S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE RADIOFONICA IN AMBITO LOCALE "RADIO CENTRO SUONO") PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 9 GENNAIO 2008, N. 9 E DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 406/09/CONS E S. M. I.

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 7 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, in particolare l'articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante *"Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse"*, in particolare l'articolo 5, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120 recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive"*;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante *"Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l'art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*, in particolare l'art. 8-bis;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, come da ultimo modificata dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*;

VISTA la propria delibera n. 406/09/CONS recante *"Adozione del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica"*, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante *"Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di"*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, in particolare l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “Disciplina dei tempi dei procedimenti”;

VISTO l’atto di contestazione in data 23 dicembre 2013 n. 16/13/DISM/UDIS – PROC. 80/ML della Direzione servizi media di questa Autorità - notificato in data 8 gennaio 2014 - con il quale è stata contestata alla società Radio Centro Suono S.r.l., esercente l’emittente per la radiodiffusione radiofonica in ambito locale “Radio Centro Suono”, la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell’art. 4, commi 1 e 2, del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica, allegato alla delibera dell’Autorità n. 406/09/CONS, per aver trasmesso in data 31 agosto 2013 - in collegamento dal relativo stadio - la radiocronaca in diretta di fasi dell’incontro calcistico Juventus-Lazio valevole per la 2^a giornata di andata del Campionato di Serie A Tim 2013-2014 utilizzando, nel corso del primo tempo, 13 “finestre informative” rispettivamente di circa 58 secondi, 23 secondi, 19 secondi, 20 secondi, 19 secondi, 23 secondi, 52 secondi, 3 minuti e 51 secondi, 47 secondi, 33 secondi, 4 minuti e 16 secondi, 15 secondi, 3 minuti e 24 secondi, per un totale di circa 16 minuti e 40 secondi; nel corso del secondo tempo, 12 “finestre informative” rispettivamente di circa 1 minuto e 11 secondi, 34 secondi, 20 secondi, 12 secondi, 30 secondi, 3 minuti e 3 secondi, 41 secondi, 31 secondi, 26 secondi, 34 secondi, 4 minuti e 5 secondi, 5 minuti e 6 secondi, per un totale di circa 17 minuti e 13 secondi; il tutto per un totale complessivo di 33 minuti e 53 secondi circa e, dunque, ben oltre i limiti temporali consentiti di massimo tre “finestre informative” di tre minuti ciascuna in ogni tempo di gara; inoltre, al termine del primo tempo della suddetta gara, è anche andata in onda l’intervista “flash”;

RILEVATO che nel termine indicato nell’atto di contestazione la parte non ha fatto pervenire scritti difensivi, né ha richiesto di essere sentita;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, “L’esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell’organizzatore della competizione e dell’organizzatore dell’evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati”;

CONSIDERATO che l’articolo 4, comma 1, del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica, allegato alla delibera n. 406/09/CONS, dispone che “Con



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

riferimento alle competizioni calcistiche, gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni di una finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara”;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 2, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica, allegato alla delibera n. 406/09/CONS, dispone che *“Le finestre informative di cui al precedente comma 1 non sono frazionabili né cumulabili. Eventuali sforamenti e/o flash per l'aggiornamento dei risultati al di fuori delle finestre informative, comunque non superiori al limite complessivo di sessanta secondi per ciascun giorno di gara di calendario solare, dovranno essere recuperati nelle finestre successive”;*

RILEVATO che in data 31 agosto 2013, dalle ore 20.45 circa alle ore 22.40, circa, sull'emittente radiofonica in ambito locale *“Radio Centro Suono”*, della società Radio Centro Suono s.r.l., è andata in onda - in collegamento dal relativo stadio - la radiocronaca in diretta di fasi dell'incontro calcistico Juventus-Lazio valevole per la 2^a giornata di andata del Campionato di Serie A Tim 2013-2014 utilizzando, nel corso del primo tempo, 13 *“finestre informative”* rispettivamente di circa 58 secondi, 23 secondi, 19 secondi, 20 secondi, 19 secondi, 23 secondi, 52 secondi, 3 minuti e 51 secondi, 47 secondi, 33 secondi, 4 minuti e 16 secondi, 15 secondi, 3 minuti e 24 secondi, per un totale di circa 16 minuti e 40 secondi; nel corso del secondo tempo, 12 *“finestre informative”* rispettivamente di circa 1 minuto e 11 secondi, 34 secondi, 20 secondi, 12 secondi, 30 secondi, 3 minuti e 3 secondi, 41 secondi, 31 secondi, 26 secondi, 34 secondi, 4 minuti e 5 secondi, 5 minuti e 6 secondi, per un totale di circa 17 minuti e 13 secondi; il tutto per un totale complessivo di 33 minuti e 53 secondi circa e, dunque, ben oltre i limiti temporali consentiti di massimo tre *“finestre informative”* di tre minuti ciascuna in ogni tempo di gara; inoltre, al termine del primo tempo della suddetta gara, è anche andata in onda l'intervista *“flash”*;

RILEVATO che la società Radio Centro Suono s.r.l. non è assegnataria dei diritti relativi alla trasmissione in diretta degli incontri di calcio delle società Juventus FC e SS Lazio nonché dell'intervista al termine del primo tempo di gara denominata *“flash”* come risulta dalla documentazione trasmessa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 21 maggio 2013 (prot. n. 26289), ragion per cui la trasmissione radiofonica delle partite, indipendentemente dal bacino, costituisce una violazione dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica, allegato alla delibera n. 406/09/CONS;

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione da parte della società Radio Centro Suono s.r.l. del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di cronaca sportiva radiofonica di cui alla delibera n. 406/09/CONS. e, per l'effetto, di procedere ad irrogare la sanzione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

prevista dall'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249, da determinarsi nella misura tra un minimo di euro 1.032,91 (milletrentadue/91) ed un massimo di euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84);

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di euro 6.197,46 (seimilacentonovantasette/46), pari a sei volte il minimo edittale, al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: essa deve ritenersi minima, in considerazione della parzialità della radiocronaca di una sola partita;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la Società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione, ragion per cui la condotta va considerata grave;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la Società si deve presumere supportata da strutture interne sufficientemente sviluppate per garantire lo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente. Inoltre, la stessa è stata sanzionata già due volte dall'Autorità per il medesimo tipo di violazione nell'ultimo quinquennio, così incorrendo in un'ulteriore recidiva;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: l'importo della sanzione, quantificato in euro 6.197,46 (seimilacentonovantasette/46), dovrebbe avere un adeguato effetto deterrente in relazione alle capacità economiche medie della Società, come risultanti dall'ultimo fatturato realizzato dall' esercente nello svolgimento delle attività afferenti alla violazione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio;

VISTI gli atti del procedimento e udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Radio Centro Suono S.r.l. con sede legale in Roma, via Salvatore Talamo n. 47/49, P. Iva n. 07582501008, esercente l'emittente per la radiodiffusione radiofonica in ambito locale "*Radio Centro Suono*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.197,46 (seimilacentonovantasette/46);

INGIUNGE

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

182/14/CONS”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 182/14/CONS”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, lì 7 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani